


CONVENZIONE DI GESTIONE

- Servizio Idrico Integrato -

**CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE AEGGESI
dd 23 DICEMBRE 2015 n. 656/2015/R/IDR**

Handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom right of the page. There are three distinct marks: a stylized signature on the left, a horizontal line with a flourish in the middle, and a vertical signature on the right.

CONVENZIONE DI GESTIONE - Servizio Idrico Integrato -

L'anno duemila sedici (2016), il giorno ventitré (23) del mese di dicembre (12) presso la sede della Consulta d'Ambito dell'ATO Occidentale sita in Pordenone;

TRA

La C.A.T.O. OCCIDENTALE con sede in Pordenone - Piazzetta del Portello n. 5 - Codice Fiscale n. 91068690931, in persona del suo Vice - Presidente, legale rappresentante pro tempore, Francesconi dr. Renzo nato a Spilimbergo (PN) il 11 maggio 1966, in seguito denominata anche "Ente di Governo d'Ambito" o "EGA";

E

HYDROGEA s.p.a. con sede in Pordenone - Piazzetta del Portello n. 5 - Codice Fiscale n.01683140931, in persona del Presidente, il Sig. De Lorenzi geom. Giovanni nato a Erto e Casso (UD) il 18 febbraio 1955;

E

SISTEMA AMBIENTE S.r.l. con sede in Brugnera - Via San Giacomo n. 9 - Codice Fiscale n. 00092480938, in persona dell'Amministratore Unico, il Sig. Bortolin geom. Celeste nato a Brugnera (PN) il 7 novembre 1944;

in seguito denominate anche unitariamente "Gestore",

PREMESSO

- che la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione della legge 36/1994 (Disposizioni in materie di risorse idriche), ha emanato la legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36);

- che il 3 aprile 2006 è stato promulgato il D.Lgs. n. 152 la cui Parte III detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acque potabili, di fognatura e di depurazione;

- che l'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010) - inserito dall'art. 1, comma 1-quinquies, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42 - ha soppresso le Autorità d'ambito, demandando alle regioni il compito di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità;

- che l'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 - commi 44, 45 e 46 ha disposto che:

- ✓ nelle more del processo di riordino delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, la Regione, in attuazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, individua nelle forme di cooperazione tra Comuni e Province, istituite ai sensi della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13, le strutture istituzionalmente deputate ad assumere, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali indicati dagli articoli 2 e 4 della legge regionale n. 13/2005, le funzioni esercitate dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale, in materia di servizio idrico integrato;
- ✓ tali strutture, denominate Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato, subentrano nelle funzioni delle Autorità d'ambito territoriale ottimale a far data dalla soppressione delle Autorità medesime;
- ✓ tali strutture subentrano, infine, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo alle Autorità d'Ambito territoriale ottimale, anche con riferimento agli atti interni quali statuti, deliberazioni e determinazioni, al personale e agli organi delle sopra citate Autorità;

- che l'articolo 151 del d.lgs. 152/06 - come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. e), del Decreto Sblocca Italia - dispone, al comma 1, che "il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14,

lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, (...) e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201”;

- che il medesimo articolo 151, al comma 2, elenca i contenuti minimi che la convenzione tipo, con relativi disciplinari, deve prevedere e in particolare:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
- b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara;
- c) l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
- f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;
- g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal uopo;
- i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ente di governo dell'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente di governo dell'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima;
- m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente;
- n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;



p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore;

- che il successivo comma 3 dell'articolo 151 in discorso - come integrato dal Decreto Sblocca Italia - prevede che "le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";

VISTE

- la deliberazione dell'Assemblea d'Ambito dell'EGA n. 14 del 24.09.2008 che ha scelto, quale forma di gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Occidentale, una forma di gestione a totale controllo pubblico che, nel vigente quadro normativo, è costituita dall'affidamento diretto a società di capitali, secondo il modello cosiddetto in house providing;

- la deliberazione dell'Assemblea d'Ambito dell'EGA n. 2 del 29.05.2009 che ha approvato il Piano d'Ambito, come successivamente aggiornato con le deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito dell'EGA n. 20/2011 e n. 18/2015;

- la deliberazione dell'Assemblea d'Ambito dell'EGA n. 7 del 29.06.2009 che ha affidato a GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. la titolarità della gestione del servizio idrico integrato per la totalità dell'ambito territoriale ottimale "Occidentale" con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società;

- la Convenzione di Servizio sottoscritta dall'A.A.T.O. "Occidentale", GEA spa e Sistema Ambiente srl in data 26.08.2009, come integrata dai successivi atti separati sottoscritti, rispettivamente, in data 13.01.2010 e in data 26.10.2010;

- la deliberazione dell'Assemblea d'Ambito dell'EGA n. 15 del 03.06.2010 che ha approvato la relazione ai sensi del art. 23 bis (nuovo testo) del D.L. n. 112/2008 e che ha confermato il mancato ricorso al mercato in quanto inutile ed inefficace e la conseguente scelta della forma cd. in house providing per l'affidamento della titolarità della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito ottimale "Occidentale" di cui alla deliberazione Assemblea n. 14/2008, nonché che ha confermato la prosecuzione in capo a GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. della gestione di servizio idrico integrato per la totalità dell'ambito ottimale "Occidentale" alle stesse condizioni e termini della deliberazione Assemblea ATO Occidentale 29 giugno 2009, n. 7;

- la deliberazione dell'Assemblea d'Ambito dell'EGA n. 21 del 22.12.2011 la quale, in seguito all'atto di scissione parziale e proporzionale della società GEA spa, ha riconosciuto in capo a HydroGEA spa tutte le condizioni richieste per le organizzazioni cd. in house providing dalla vigente disciplina europea ed italiana e, per questo, ha autorizzato la prosecuzione della gestione del servizio idrico integrato a favore delle popolazioni dei Comuni soci;

- la deliberazione dell'Assemblea d'Ambito dell'EGA n. 18 del 27.11.2013 che ha approvato la relazione ex art. 34 della L. n. 221/2012 e che, per l'effetto, ha confermato la sussistenza in capo a HydroGEA spa e Sistema Ambiente srl dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento dell'in house providing;

- la deliberazione dell'AEEGSI n. 656/2015/R/IDR dd. 23.12.2015 che

- ✓ ha adottato - ai sensi dell'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto legge 70/11 e secondo le previsioni di cui all'articolo 151 del d.lgs. 152/06 - la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato;
- ✓ ha previsto che - ai sensi di quanto disposto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 - le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2);

- la deliberazione dell'AEEGSI n. 664/2015/R/IDR dd. 28.12.2015 "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI - 2" la quale precisa che lo schema regolatorio, da inviare all'AEEGSI entro il 30.04.2016, è composto, tra l'altro, dalla convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta dall'Autorità;

- la deliberazione dell'Assemblea d'Ambito dell'EGA n. 3 del 31.05.2016 che, tra l'altro, ha approvato lo schema di convenzione di gestione conforme alla convenzione tipo ex deliberazione dell'AEEGSI n. 656/2015/R/IDR dd. 23.12.2015, disponendone la trasmissione all'AEEGSI;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da scarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo

autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di

sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA).

- 1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
 - c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
- 2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;
 - b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
 - c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
 - d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

Articolo 3

Regime giuridico per la gestione del servizio

- 3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di affidamento *in house providing*, in adempimento alle deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito dell'EGA n. 14 del 24 settembre 2008 e n. 7 del 29 giugno 2009, ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 4

Perimetro delle attività affidate

- 4.1 L'EGA è tenuto a garantire il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni affinché tutte le attività siano trasferite ad un unico Gestore d'Ambito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 172, commi 2 e 3, del D.lgs. 152/2006.
- 4.2 La presente convenzione regola il rapporto tra l'EGA ed il Gestore in conformità alla deliberazione dell'AEEGSI n. 656/2015/R/IDR dd. 23.12.2015 e in attuazione della deliberazione dell'Assemblea d'Ambito dell'EGA n. 7 del 29 giugno 2009 che ha affidato al Gestore HydroGEA s.p.a. e al Gestore Sistema Ambiente s.r.l. la



titolarità della gestione del servizio idrico integrato per la totalità dell'ambito territoriale ottimale "Occidentale", con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società di gestione.

- 4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 10 della presente convenzione.
- 4.4 L'esercizio del servizio idrico integrato è svolto dal Gestore HydroGEA spa all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni: Andreis, Aviano, Arba, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Pordenone, Roveredo in Piano, Sequals, Spilimbergo, Travesio e Vito d'Asio.
- L'esercizio del servizio idrico integrato è svolto dal Gestore Sistema Ambiente srl all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni: Brugnera, Cordenons, Cavasso Nuovo, Fanna, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Porcia, Prata di Pordenone, Sacile, San Quirino, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont e Vivaro.
- 4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della legislazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.
- 4.6 E' fatto divieto al Gestore di sub-affidare, anche in parte, la gestione del servizio idrico integrato a terzi sotto pena dell'immediata risoluzione della convenzione.

Articolo 5

Dotazioni del Gestore

- 5.1 Per lo svolgimento del servizio, l'EGA affida in concessione d'uso gratuita al Gestore, per la durata della presente convenzione, le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, come individuate nel Disciplinare tecnico, ai sensi degli articoli 143 e 153 del D.lgs. n. 152/2006 e risultanti da apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti.
- 5.2 Il Gestore per l'intera durata dell'affidamento e fino alla riconsegna dei beni inerenti il servizio idrico integrato ai sensi del successivo art. 14, lett. i), è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità, secondo gli standard definiti nel Disciplinare tecnico.
- 5.3 Il Gestore è responsabile, inoltre, dell'adeguamento di tutti i beni affidati e di quelli successivamente realizzati alle norme tecniche di settore di tempo in tempo vigenti ed eseguono gli interventi di manutenzione straordinaria come

previsti nel Programma degli Interventi contenuto nel Piano d'Ambito ed ogni altro intervento imprevisto.

- 5.4 Il Gestore provvede costantemente all'aggiornamento dell'elenco delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni, contenuto nell'atto di Ricognizione ai sensi del successivo art. 14, lett. m).

Articolo 6

Esecuzione di attività comprese nel servizio affidato mediante soggetti terzi

- 6.1 Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, può avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione di singole attività, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di lavori, di servizi e di forniture. Le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti sono meglio specificate nel Disciplinare tecnico.
- 6.2 Il Gestore, nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma, deve espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadano con la risoluzione o la decadenza della presente convenzione.

Articolo 7

Descrizione del servizio

- 7.1 Il Gestore garantisce i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, così come definiti nel precedente articolo 1.
- 7.2 Per l'alimentazione del servizio, sono affidate al Gestore le fonti di approvvigionamento specificate nel Disciplinare tecnico.
- 7.3 Il Gestore può acquistare acqua da terzi, nonché erogare acqua ad usi diversi da quelli di cui al comma 1, nel rispetto del principio dell'uso prioritario dell'acqua per il consumo umano.
- 7.4 Il Gestore può organizzare la gestione delle c.d. "fognature bianche" intrattenendo rapporti diretti con i Comuni facenti parte dell'A.T.O. "Occidentale" ai fini della regolarizzazione degli aspetti tecnico-operativi ed economico-finanziari dello sviluppo, della gestione e dell'erogazione del servizio, a patto che vi sia un accordo tra ciascun Gestore ed i Comuni sulla base del quale i relativi costi non ricadono sulla tariffa del S.I.I..
- 7.5 La presente Convenzione non si estende alle reti ed agli impianti destinati al servizio esclusivo di Zone Industriali, fermo restando che il Gestore può intrattenere rapporti diretti con gli utenti industriali, con i consorzi per lo



sviluppo industriale e con altri soggetti proprietari di impianti e reti del servizio idrico integrato all'interno dell'A.T.O. "Occidentale".

Articolo 8

Durata della convenzione

- 8.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo articolo, la presente convenzione produce effetti giuridici fino al 30 giugno 2039, termine corrispondente alla durata residua dell'affidamento trentennale del servizio idrico integrato, ex deliberazione dell'Assemblea d'Ambito dell'EGA n. 7 del 29 giugno 2009.
- 8.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).
- 8.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Titolo II PIANO D'AMBITO

Articolo 9

Contenuto del Piano d'Ambito

- 9.1 Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito dell'EGA n. 2/2009 e, successivamente, aggiornato con le deliberazioni n.

20/2011 e n. 18/2015. Esso è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

- a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
- b) il *Programma degli Interventi (Pdl)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
- d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)*, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

- e) L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
- 9.2 L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Articolo 10

Aggiornamento del Piano d'ambito

- 10.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
- a) *l'aggiornamento del Programma degli Interventi*, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento individuate su proposta del Gestore, evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Pdl reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - b) *l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
 - c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.
- 10.2 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria da attuarsi compatibilmente con i termini e le modalità previste dall'AEEGSI, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

- 10.3 L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 11

Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 11.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.

Articolo 12

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

- 12.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
- 12.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 12.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 13

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 13.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei congruagli;



- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

13.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Articolo 14

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

- 14.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
- 14.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
- 14.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 15

Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

- 15.1 L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 15.2 L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 15.3 L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 15.4 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
- 15.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
- 15.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.
- 15.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, può



essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

- 15.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 16

Ulteriori obblighi dell'EGA

16.1 L'EGA è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

Articolo 17
Ulteriori obblighi del Gestore

17.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI, dalla Carta del Servizio e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente nazionale e regionale nonché alla regolazione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi,
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI e, in genere, tutte le informazioni richieste dall'EGA per l'esercizio delle sue funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato ai sensi della vigente disciplina statale e regionale;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti, le canalizzazioni del servizio idrico integrato realizzate in attuazione del Piano d'Ambito e le infrastrutture idriche di cui al precedente art. 5 in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- p) stipulare appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi ai sensi de per gli effetti dell'art. 35, comma 6, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.
- q) depositare presso gli uffici dell'EGA ed entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio d'esercizio, certificato da parte di società di revisione.

17.2 In attuazione dell'articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 e dell'art. 16 bis della LR n. 16/2008, il Gestore autorizza tutti gli scarichi in pubblica fognatura, sulla base dello specifico regolamento approvato dall'EGA. Il Gestore trasmette, altresì, all'EGA copia dell'autorizzazione allo scarico rilasciata all'istante.

Articolo 18

Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

- 18.1 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.
- 18.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
- 18.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorso 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 19

Inadempimenti del Gestore e Risoluzione della Convenzione

- 19.1 Il Gestore elimina, nel termine indicato in apposita comunicazione dall'EGA, gli inadempimenti e le irregolarità che quest'ultimo abbia rilevato nello svolgimento delle attività affidate.
- 19.2 La presentazione di eventuali giustificazioni non fa venire meno l'obbligo del Gestore alla esecuzione delle attività richieste dall'EGA con la comunicazione di cui al precedente comma, né l'obbligo di garantire la continuità di gestione ed erogazione del servizio.
- 19.3 Qualora il Gestore non adempia alle prescrizioni indicate, determinando pregiudizi anche parziali alla erogazione dei servizi affidati, l'EGA può provvedere direttamente o a mezzo di soggetti da essa incaricati alle esecuzione delle attività richieste. Le spese delle attività così eseguite sono, oltre al risarcimento degli eventuali danni, a carico del Gestore inadempiente.
- 19.4 Qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze, nonché il mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere, pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano d'Ambito, l'EGA, previa specifica diffida a rimuovere le cause e a produrre giustificazioni in un tempo congruo e compatibile alle esigenze del servizio, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni prodotte dal Gestore inadempiente, dichiara la decadenza della presente convenzione in danno del Gestore responsabile.
- 19.5 L'EGA dà formale comunicazione all'AEEGSI e al Gestore inadempiente della dichiarata decadenza che deve contenere le modalità e gli obblighi per il subentro del nuovo gestore del servizio idrico integrato.
- 19.6 In tutti i casi di scadenza naturale od anticipata del rapporto regolato dalla presente Convenzione, il Gestore assicura la continuità della gestione del servizio alle condizioni poste dalla Convenzione stessa fino al subentro del nuovo gestore del servizio idrico integrato.

Articolo 20

Penali

- 20.1 L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi



dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi. I valori massimi e minimi delle penali di cui al presente articolo sono definite dall'EGA con atto separato.

- 20.2 L'EGA comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 21

Sanzioni

- 21.1 L'EGA è tenuto a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Garanzie

- 22.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.
- 22.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo di 100.000 €, in base alle disposizioni di legge.
- 22.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
- 22.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
- 22.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 23

Assicurazioni

- 23.1 A copertura dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività affidata, il Gestore è tenuto a sottoscrivere, in particolare, le polizze assicurative per:
- a) Responsabilità Civile verso Terzi, con un massimale minimo per sinistro e per anno non inferiore a 5.000.000,00 €;

- b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, con un massimale minimo per sinistro e per anno non inferiore a 700.000,00€;
- c) Responsabilità civile Inquinamento, con un massimale minimo per sinistro e per anno non inferiore a 2.500.000,00 €.

Articolo 24

Modalità di aggiornamento della convenzione

24.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione.

Articolo 25

Norme finali

- 25.1 Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e segnatamente quelle fiscali, compresa l'imposta di bollo e di registro, sono a carico del Gestore.
- 25.2 La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 24.06.1986, n. 131.
- 25.3 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di tutela e qualità delle risorse idriche, in materia di servizi e lavori pubblici ed, in particolare, al D.LGS. n. 152/2006.
- 25.4 È del Tribunale di Pordenone la competenza esclusiva per le controversie devolute al giudice ordinario derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 26

Allegati

- 26.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:
- a) Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito dell'EGA n. 14 del 24 settembre 2008 (scelta della forma di gestione);
 - b) Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito dell'EGA n. 7 del 29 giugno 2009 (affidamento del servizio);
 - c) Piano d'Ambito e relative Deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito dell'EGA: n. 2/2009 di approvazione del Piano d'Ambito; n. 20/2011 e n. 18/2015 di aggiornamento del Piano d'Ambito;
 - d) Disciplinare tecnico e Carta del Servizio.



Consulta d'Ambito
ATO Occidentale
Il Vice Presidente

Dr. Renzo Francesconi

HydroGEA S.p.a.
Il Presidente

Geom. Giovanni De Lorenzi

Sistema Ambiente S.r.l.
L'Amministratore Unico

Geom. Celeste Bortolin

Numero protocollo 0000813 in Interno del 23-12-2016

Nome PRESIDENZA

Categoria 6 Classe 8 Fascicolo

